

229.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Vicenda giudiziaria in Ecuador del signor Carlo Serra)	8
Missioni valevoli nella seduta del 26 novembre 2002	3	(Sezione 3 – Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Iniziative volta alla stabilizzazione dei lavoratori precari del ministero della giustizia)	10
Ministero della salute (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 5 – Misure per incrementare il parco automezzi in dotazione alla polizia penitenziaria di Biella)	10
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	4	Mozioni Violante ed altri n. 1-00120, Diliberto ed altri n. 1-00121, Bertinotti ed altri n. 1-00122, Volontè ed altri n. 1-00129 e Vito ed altri n. 1-00130 sulla situazione della Fiat	11
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	5	(Sezione 1 – Mozioni)	11
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	7	Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2031-bis-B	22
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	22
Interpellanza e interrogazioni	8		
(Sezione 1 – Spot di un'impresa americana riguardante la città di Roma)	8		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Parere della I Commissione) .	26	(Sezione 15 — Articolo 13 ed emendamento) .	36
(Sezione 3 — Parere della V Commissione) .	26	(Sezione 16 — Articolo 14)	37
(Sezione 4 — Articolo 2 ed emendamenti) .	27	(Sezione 17 — Articolo 15 ed emendamento) .	37
(Sezione 5 — Articolo 3 ed emendamenti) .	29	(Sezione 18 — Articolo 17)	38
(Sezione 6 — Articolo 4)	30	(Sezione 19 — Articolo 19 ed emendamenti) ..	39
(Sezione 7 — Articolo 5)	30	(Sezione 20 — Articolo 20 ed emendamenti) ..	40
(Sezione 8 — Articolo 6 ed emendamento) .	31	(Sezione 21 — Articolo 21 ed emendamenti) ..	40
(Sezione 9 — Articolo 8 ed emendamenti) .	32	(Sezione 22 — Articolo 22 ed emendamenti) ..	42
(Sezione 10 — Articolo 9 ed emendamento) .	33	(Sezione 23 — Articolo 23 ed emendamenti) ..	45
(Sezione 11 — Ulteriore parere della V Commissione)	34	(Sezione 24 — Articolo 24 ed emendamenti) ..	48
(Sezione 12 — Articolo 10 ed emendamento) .	34	(Sezione 25 — Articolo 25 ed emendamento) .	48
(Sezione 13 — Articolo 11 ed emendamento) .	35	(Sezione 26 — Articolo 26 ed emendamenti) ..	49
(Sezione 14 — Articolo 12)	36	(Sezione 27 — Articolo 16 ed emendamenti) ..	50

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 26 novembre 2002.**

Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Lavagnini, Licastro Scardino, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Oliverio, Patarino, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rava, Rivolta, Rizzo, Santelli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lavagnini, Licastro Scardino, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Oliverio, Patarino, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rava, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scaltritti,

Scarpa Bonazza Buora, Selva, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISTONE: « Modifica all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità del costo dell'abbonamento annuale per il trasporto pubblico » (3417);

PERROTTA: « Modifica all'articolo 2 della legge 30 luglio 1998, n. 281, in materia di riconoscimento di associazioni per la tutela del diritto alla sicurezza dei consumatori e degli utenti » (3418).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa regionale.**

In data 25 novembre 2002 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: « Disposizioni in materia di tutela dei diritti dell'acquirente e del promissario acquirente di immobile destinato ad essere adibito a prima casa » (3416).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

NAN: « Norme in materia di informazione sulle intercettazioni di comunicazioni » (3145) *Parere della I Commissione;*

KESSLER ed altri: « Concessione di indulto condizionato e revocabile e disposizioni per il sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati » (3395) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999 » (3314) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

IV Commissione (Difesa):

FONTANA: « Delega al Governo per il riordino dei Corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate » (2946) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

RIZZO ed altri: « Norme generali sulla pubblica istruzione » (3384) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli*

aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):

DI VIRGILIO ed altri: « Tutele socio-sanitarie in favore delle persone non autosufficienti » (3321) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 1099 – Senatori PIROVANO ed altri: « Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio » (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3392) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 22 novembre 2002, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sul programma dell'Istituto superiore di sanità per l'esercizio finanziario 2002, e sui risultati dell'attività svolta nell'esercizio 2000 (doc. XXIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 12 novembre 2002, ha trasmesso un documento recante le osservazioni e proposte del Consiglio sulla relazione del Governo sullo stato della montagna per il 2002.

Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 ottobre 2002 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 52/2002, del 12 settembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUCE C 253 E) - *alla VI Commissione (Finanze)*;

(COM(2002)76) – Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese (GUCE C 262 E) - *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002) 106) – Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polie-

tilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India (GUCE C 262 E) - *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002) 114) – Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Repubblica di Polonia (GUCE C 262 E) - *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002) 115) – Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Repubblica Ceca (GUCE C 262 E) - *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002) 189) – Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Romania alla Comunità europea per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo). (GUCE C 262 E) - *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002) 253) – Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2001 che impone un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia. (GUCE C 262 E) - *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002) 314) – Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione « Feta ». (GUCE C 262 E) - *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002) 343 def.) – 2002/0134(CNS)) – Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 163 8/98 e recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE. (GUCE C 262 E) - *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002) 355 def.) — 2002/0138(CNS)) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico. (GUCE C 262 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002) 356 def.) — 2002/0137(CNS)) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE n. 66/98 e (CE n. 172 1/1999). (GUCE C 262 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002) 367 def.) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento della Commissione (CE) n. 2430/1999. (GUCE C 262 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2002) 369 def.) — 2002/0148(CNS)) — Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002. (GUCE C 262 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002) 371 def.) — 2002/0140(ACC)) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-UE. (GUCE C 262 E) — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive)*;

(COM(2002) 373 def.) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote

definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India. (GUCE C 262 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002) 375 final — 2002/0152(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. (GUCE C 262 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2002) 376 def.) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. (GUCE C 262 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002) 377 def.) — 2002/0141(COD) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. (GUCE C 262 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2002) 396 def.) — 2002/0149(COD) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi. (GUCE C 262 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

(COM(2002) 398 def.) — 2002/0162(CNS)) — Proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe sulla pesca al largo della costa di Sao Tomé per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005. (GUCE C 262 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002) 400 def.) — 2002/0163(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-

tivo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari. (GUCE C 262 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2002) 290 def.) — 2002/0183(CNC)) — Proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 9° Fondo europeo di sviluppo. (GUCE C 262 E) — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle comunicazioni ha trasmesso, con lettera in data 21 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la richiesta di parere parlamentare

sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005 (159).

Tale richiesta è assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 dicembre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Spot di un'impresa americana riguardante la città di Roma)

A) Interrogazione

BUONTEMPO e LA STARZA — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Libero* ha riportato una notizia che fa riferimento ad alcuni passaggi televisivi apparsi sulle maggiori reti americane, dove, per pubblicizzare una marca di *traveller's cheque*, si invitavano i turisti statunitensi a fare uso di questo mezzo di pagamento al fine di evitare furti e scippi;

il filmino ritrae una turista americana a passeggio nelle strade di Roma, la stessa viene avvicinata da due ragazzi in vespa che le scippano la borsetta in mezzo a passanti, che, non solo non portano soccorso alla sventurata, ma che se la ridono alla grande. Nei passaggi successivi si vedono poi i due scippatori romani dividersi felicemente il frutto, in dollari, della raggiunta refurtiva;

tale pubblicità porta indubbiamente un notevole danno non solo commerciale, ma anche morale e di immagine al nostro Paese, che certamente non merita simili infamanti immagini —:

quali comportamenti le nostre istituzioni competenti intendano assumere nei confronti degli Usa e specificatamente nei confronti dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia, per ottenere un necessario giudizio di condanna nei riguardi dell'operato dell'impresa statunitense suddetta, che ha avuto l'ardire di dare un'immagine siffatta del nostro Paese, nel quale

l'incidenza degli scippi e dei furti è in percentuale infinitamente più bassa di quanto non accada negli Usa, che non risponde a verità. (3-01383)

(18 settembre 2002)

(Sezione 2 – Vicenda giudiziaria in Ecuador del signor Carlo Serra)

B) Interrogazione

RUZZANTE e CARBONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il cittadino italiano Carlo Serra, nato ad Alghero (Sassari) l'8 ottobre 1975 (di fatto domiciliato a Cagliari, in via Bacaredda, per il fatto che prestava servizio presso la locale capitaneria di porto quale addetto alla sala operativa), è stato vittima di una vicenda giudiziaria in Ecuador abbastanza singolare e drammatica, sia in considerazione dello scarso interessamento delle nostre rappresentanze diplomatiche in Ecuador, sia per quanto riguarda la totale mancanza delle garanzie processuali minime per chi è imputato di un reato in un Paese straniero;

tale cittadino, incensurato e graduato della Marina militare italiana, è a Quito in Ecuador dal 5 febbraio 2002, i familiari non lo vedono da quasi nove mesi e, dopo essere stato accusato di traffico di droga, è stato condannato a otto anni di reclusione;

al momento del fermo non aveva a disposizione un traduttore che lo mettesse in grado di capire quanto stesse succedendo e non ha potuto verificare, con

l'assistenza di un legale, la qualità e l'entità delle prove a suo carico che hanno giustificato la misura cautelare del fermo;

Carlo Serra soffre di gravi problemi d'asma e, presso la prigione dove sta scontando la pena, non dispone delle medicine necessarie alla sua malattia e deve sopportare un regime detentivo piuttosto disumano (assenza di brande, celle con più di trenta detenuti, assenza delle più elementari misure igienico sanitarie);

l'ambasciata italiana, stando alle segnalazioni giunte agli interroganti, si sarebbe attivata con ritardo e non avrebbe saputo consigliare i familiari circa un buon avvocato ecuadoregno: sarebbero stati addirittura gli stessi familiari di Carlo ad informare sia il console che il ministero degli affari esteri della condanna ad otto anni di reclusione;

questa vicenda non rappresenta un caso isolato (ricordiamo il caso del padovano Giacomo Turra ammazzato in Colombia dalla polizia, che è stato oggetto di numerose interrogazioni), ma va ad aggiungersi a molti altri casi che mettono in evidenza le difficoltà di tutelare adeguatamente i nostri connazionali all'estero —

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della vicenda giudiziaria di Carlo Serra e se intenda intervenire presso le competenti autorità dell'Ecuador per sincerarsi delle condizioni di salute del nostro connazionale;

se il Ministro interrogato non intenda intervenire, per il tramite delle nostre rappresentanze diplomatiche in Ecuador, al fine di garantire un'adeguata difesa e assistenza processuale da parte di un legale e di un interprete, che permettano a Carlo Serra di affrontare gli ulteriori gradi di giudizio;

se il Ministro interrogato, dati i frequenti casi di incapacità di tutelare i nostri cittadini all'estero, non intenda intervenire con misure concrete che siano finalmente in grado di porre fine a queste tragiche vicende, che spesso, come nel caso di Giacomo Turra, si concludono con la morte di

nostri concittadini senza che si arrivi all'individuazione dei responsabili. (3-01418)

(30 settembre 2002)

(Sezione 3 – Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari)

C) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

in data 1° luglio 2002 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (cosiddetto testo unico sulle spese di giustizia), il cui articolo 299, ultimo capoverso, ha espressamente abrogato l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (ovverossia la norma che disciplinava l'indennità spettante per ogni singola udienza ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari);

il citato testo unico, tuttavia, non ha regolamentato *ex novo* la richiamata disciplina relativa all'indennità spettante ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, determinando così un vuoto normativo, che, allo stato, non consente di riconoscere ai menzionati giudici e procuratori onorari alcun compenso per l'attività svolta in udienza;

alla luce della denunziata situazione, risulta gravemente pregiudicata la possibilità, per tale categoria di magistrati, di esercitare le funzioni loro delegate, con gravissimi pregiudizi per il funzionamento della giustizia e quindi per la rapida definizione dei procedimenti pendenti;

non si comprende, di contro, come, seppur nella sostanziale analogia tra le funzioni giudicanti espletate dai giudici di pace e quelle attribuite ai giudici onorari di tribunale, si sia venuta a determinare

una così evidente disparità di trattamento economico —:

se non ritengano doverosamente di intervenire per:

a) rimediare al vuoto normativo così determinato, disciplinando le indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari;

b) valutare l'eventualità di predisporre un sistema che parifichi il trattamento economico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari a quello dei giudici di pace.

(2-00444) « Nespoli, Carrara, Catanoso, Anedda, Raisi, Menia, Migliori, Giorgio Conte, Porcu, Antonio Pepe, Saia, Fatuzzo, Lo Presti, Cardello, Giulio Conti, Fasano, Foti, Franz, Gallo, Lisi, Geraci, Losurdo, Malgieri, Mazzocchi, Patardino, Paolone, Onnis, Riccio, Scalia, Zacchera ».

(25 luglio 2002)

(Sezione 4 — Iniziative volte alla stabilizzazione dei lavoratori precari del Ministero della giustizia)

D) Interrogazione

GRANDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

1.850 lavoratori precari del ministero della giustizia, *ex* lavoratori socialmente utili (Lsu), il 31 dicembre 2002 vedranno scadere il proprio contratto a tempo determinato: l'unica certezza per il loro futuro è per ora la data della cessazione del rapporto di lavoro;

è opportuno ricordare l'acquisizione di competenze e professionalità maturate nel corso di 6 anni di lavoro e l'apporto significativo allo svolgimento delle attività amministrativo-contabili, che ha, in parte, sollevato gli uffici giudiziari dal già gravoso onere;

è opportuno sottolineare che a tutt'oggi è stata completamente disattesa la richiesta dei lavoratori interessati di un «atto di volontà politica» affinché si giunga ad un percorso legislativo che preveda la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro —:

quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato per risolvere il problema e se non si intendano adottare opportune iniziative normative in proposito. (3-01417)

(30 settembre 2002)

(Sezione 5 — Misure per incrementare il parco automezzi in dotazione alla polizia penitenziaria di Biella)

E) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la condizione del parco automezzi a targa polizia in dotazione alla polizia penitenziaria di Biella è scandalosamente carente;

dei sei automezzi Fiat Ducato a disposizione per il trasporto detenuti, due sono in servizio e quattro fuori servizio e, tutti, hanno data di immatricolazione «antica»;

uno degli automezzi, destinato al trasporto del personale, è fuori servizio da diversi mesi a seguito di incidente;

appare insostenibile una situazione siffatta che obbliga l'amministrazione a fare i classici salti mortali per tentare di coprire tutte le esigenze di servizio —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per dotare la polizia penitenziaria della casa circondariale di Biella di un parco automezzi adeguato, per quantità e qualità, alle esigenze dell'istituto penitenziario. (3-00968)

(15 maggio 2002)

MOZIONI VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00120, DILIBERTO ED ALTRI N. 1-00121, BERTINOTTI ED ALTRI N. 1-00122, VOLONTÈ ED ALTRI N. 1-0129 E VITO ED ALTRI N. 1-00130 SULLA SITUAZIONE DELLA FIAT

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premessi che:

la crisi della Fiat ha raggiunto ormai un livello di grandissima preoccupazione non solo per il futuro del settore dell'auto: essa mette in discussione uno dei connotati più importanti del profilo industriale dell'Italia, ha ripercussioni su tutto il Paese e presenta particolare gravità in aree, quali quelle del Mezzogiorno, già caratterizzate da una situazione di elevata tensione sociale;

le iniziative e le lotte dei lavoratori e del sindacato, cui i firmatari del presente atto di indirizzo esprimono piena solidarietà e sostegno, nel difendere i posti di lavoro rappresentano anche un punto di riferimento decisivo per la salvaguardia del patrimonio produttivo del Paese;

il carattere strategico e centrale del settore dell'auto, la dimensione dell'indotto interessato dalla crisi, il peso della Fiat nell'attività di ricerca dell'industria italiana e il radicamento internazionale della società fanno sì che le difficoltà da essa attraversate tocchino al cuore la competitività del nostro sistema industriale e le possibilità del mantenimento stesso del ruolo attuale dell'Italia tra i Paesi più industrializzati del mondo: vengono così alla luce tutti i limiti e le inadeguatezze degli assetti del capitalismo italiano a fronte delle nuove sfide dei mercati globali;

la Fiat è uno dei simboli dell'Italia nel mondo: è un patrimonio, di persone e di idee, della cultura, della società e della storia, che, in quanto tale, nei limiti e nei termini di una politica industriale moderna e pienamente europea, va preservato e tutelato;

gravissime appaiono le responsabilità del gruppo di controllo societario della Fiat per le scelte strategiche operate in danno di una solida e innovativa presenza nell'auto;

la carenza di capacità innovativa è dimostrata, d'altra parte, anche dal fatto, non certo estraneo alla crisi, che i modelli di auto e di motori sono da un punto di vista ecologico più arretrati di quelli dei concorrenti: la Fiat non può pensare di ritirarsi in sordina dall'automobile, in forza di una pura logica di diversificazione delle proprie attività di *business*;

il piano industriale presentato dalla Fiat appare del tutto inadeguato ad assicurare credibili prospettive di ripresa dell'azienda;

sono molto gravi le responsabilità del Governo, che dapprima ha ignorato la gravità della situazione, per assumere poi atteggiamenti meramente declamatori e ridurre, in fine, la questione ad un semplice e drammatico problema di ammortizzazione sociale;

sono del tutto improponibili, in questo quadro, le procedure relative alla

cassa integrazione guadagni ed il blocco delle attività produttive attraverso la chiusura degli impianti;

è compito del Governo aprire finalmente un vero tavolo di confronto sull'industria automobilistica, che coinvolga proprietà, sindacati e banche, al fine di avere chiarezza sul ruolo che la proprietà e le banche intendono svolgere;

il tavolo è lo strumento imprescindibile per verificare la costruzione di un piano di risanamento, consolidamento e rilancio: esso richiede un adeguato intervento finanziario da parte della proprietà, anche attraverso dismissioni di *assets* non riferibili al settore auto, mentre le nuove risorse vanno finalizzate esclusivamente agli interventi per il rilancio dell'industria automobilistica; le banche devono fornire il loro contributo al fine di sostenere questo sforzo con tutti gli strumenti che la legislazione vigente e le moderne tecniche finanziarie consentono;

spetta al Governo, di fronte a preoccupazioni largamente diffuse, contribuire a garantire che, in vista di eventuali accordi internazionali futuri, la presenza del settore auto in Italia non si limiti all'attività dei soli stabilimenti di produzione: devono essere esplicitamente previsti e garantiti il ruolo e la presenza dei centri direzionali e delle relative alte funzioni manageriali, con particolare riferimento alla ricerca e alla progettazione;

impegna il Governo:

a bloccare l'attuazione del piano presentato dalla Fiat e la chiusura degli stabilimenti;

a subordinare l'eventuale attivazione degli ammortizzatori sociali ad un piano industriale nuovo e credibile e ad un'assunzione di responsabilità da parte dei massimi dirigenti Fiat;

ad adoperarsi per evitare la chiusura degli stabilimenti di Arese e di Termini Imerese, opponendo un netto rifiuto alle proposte della cassa integrazione guadagni

a zero ore, e per contribuire alla ricerca di una soluzione che assicuri la presenza industriale automobilistica in tali realtà, attraverso il mantenimento della produzione e con l'assegnazione di nuovi modelli produttivi, da incentivare con adeguati strumenti della programmazione negoziata e con il coinvolgimento delle regioni interessate;

a promuovere le condizioni affinché l'azienda elabori nei tempi più rapidi possibili un nuovo piano industriale, articolato sulla base di chiare scelte strategiche, che tenga conto dell'evoluzione del mercato automobilistico mondiale e delle esigenze innovative in materia di mobilità eco-sostenibile e che specifichi esplicitamente le condizioni e le prospettive del piano industriale, attuando sino in fondo il metodo della concertazione con le organizzazioni sindacali;

a promuovere, sia con gli strumenti ora a disposizione, sia con il varo di nuove misure incentivanti, un aumento di capitale capace di attrarre verso la Fiat le risorse finanziarie dei fondi di investimento e di investitori istituzionali, coinvolgendo nell'operazione le banche creditrici: vanno, perciò, escluse ipotesi di acquisizione statale del capitale dell'azienda, focalizzando gli strumenti a disposizione del potere pubblico per misure finanziarie di sostegno volte a fornire alla Fiat le risorse necessarie al suo rilancio;

a vigilare affinché sia realizzato un piano di dismissioni di partecipazioni non strategiche adeguato e capace di generare risorse nuove che l'azionista dovrebbe destinare all'abbattimento del livello di indebitamento, così da diminuire il livello di rischio del sistema bancario, migliorare la situazione finanziaria dell'azienda e accrescere la qualità del credito sul mercato dei capitali;

a mettere in campo interventi di accompagnamento e garanzie che possano andare a sostegno dei piani di ricerca e sviluppo, di interventi territoriali e di ogni altra misura compatibile con le norme comunitarie;

ad attivare da subito, in collaborazione con le regioni ove è maggiore il rischio di processi di ridimensionamento della presenza industriale della Fiat, le procedure negoziali di sostegno finanziario, finalizzate all'insediamento di nuove imprese nelle aree contigue a quelle occupate dalla Fiat, in modo da permettere, nel medio termine, il rafforzamento delle realtà produttive territoriali;

a promuovere attività di ricerca, in collaborazione tra pubblico e privato, finalizzate all'utilizzo di nuove tecnologie e delle energie alternative e di minore impatto ambientale e alla progettazione di mezzi di trasporto, innovativi rispetto alle mutate esigenze di mobilità, che garantiscano un equilibrio indispensabile tra la qualità e l'economicità del prodotto, con particolare attenzione alle nuove tecnologie per l'utilizzo dell'idrogeno;

a prevedere gli strumenti necessari per il sostegno dell'occupazione anche nell'indotto;

a promuovere interventi sulla disponibilità di compensazione fiscale, per restituire alle imprese dell'indotto, nel quadro delle compatibilità comunitarie, liquidità e risorse finanziarie per affrontare questa fase di difficoltà e per estendere, inoltre, ad esse i benefici previsti per gli ammortizzatori sociali e per la ricerca e l'innovazione tecnologica;

a dare seguito, nel quadro di un rinnovato e credibile piano industriale, già a partire dalla legge finanziaria per il 2003, ad interventi a favore della promozione delle attività di ricerca e sviluppo, di incentivazione all'acquisto di veicoli ecologici e di finanziamento dei contratti d'area.

(1-00120) « Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pisicchio, Agostini, Roberto Barbieri, Benvenuto, Bersani, Bindi, Boccia, Bogi, Buemi, Buffo, Buglio, Calzolaio, Camo, Capitelli, Carbonella, Cazzaro, Chianale, Cialente, Cima,

Cordoni, Cusumano, Dameri, De Franciscis, Delbono, Diana, Duilio, Finocchiaro, Fistarol, Fumagalli, Gambale, Gambini, Gasperoni, Gentiloni Silveri, Giachetti, Guerzoni, Innocenti, Ladu, Letta, Lettieri, Loiero, Lucà, Lulli, Lumia, Magnolfi, Mantini, Mazzuca Poggiolini, Merlo, Micheli, Milana, Molinari, Monaco, Montecchi, Morgando, Motta, Nieddu, Nigra, Ostillio, Panattoni, Luigi Pepe, Piscitello, Pollastrini, Potenza, Quartiani, Raffaldini, Rava, Nicola Rossi, Ruggeri, Ruta, Ruzzante, Santagata, Sciacca, Sinisi, Squeglia, Stradiotto, Tanoni, Tolotti, Trupia, Turco, Verneti, Villetti, Visco, Alberta De Simone, Pennacchi, Zunino, Minniti, Crisci, Ottone, Rannieri, Pisa, Martella, Marone, Cennamo, Lucidi, Luongo, Adduce, Bova, Amici, Vigni, Raffaella Mariani, Abbonanzieri, Angioni, Rognoni, Grandi, Lion, Chiti, Sandi, Bettini, Preda, Cabras, Rughia, Bellini, Stramaccioni, Borrelli, Di Serio D'Antona, Melandri, Grignaffini, Sereni, Pinotti, Oliverio, Zanotti, Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Tidei ».

(18 novembre 2002)

La Camera,

premesso che:

le scelte attuate dai Governi che si sono succeduti nel nostro Paese hanno da sempre privilegiato il trasporto su strada a scapito di quello su rotaia;

per le stesse ragioni è stato privilegiato il trasporto individuale privato a scapito di quello pubblico collettivo, con pesanti conseguenze in termini di iniquità.

namento ambientale e da traffico, che si ripercuotono sulla salute, sulla sicurezza e sui livelli di vivibilità, in particolare nelle grandi città;

il maggiore beneficiario di queste scelte è stato il gruppo Fiat;

in questi decenni, i Governi che si sono succeduti hanno favorito la progressiva concentrazione in Fiat auto di tutto il patrimonio industriale del settore (marchi e produzioni). Rappresentativa a questo proposito è la vicenda dell'Alfa Romeo;

per queste ragioni il gruppo Fiat opera in una sostanziale situazione monopolistica in tutto il settore del trasporto su gomma;

nonostante questo, negli ultimi decenni lo Stato italiano, a fronte delle crisi cicliche che hanno investito il settore, ha dovuto destinare all'industria automobilistica ingenti mezzi finanziari in termini di: sgravi contributivi, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità e prepensionamenti, fondi per la formazione, fondi per l'occupazione, contributi per investimenti tecnologici e per l'innovazione industriale, contributi per nuovi insediamenti industriali, contributi alla ricerca ed alle esportazioni, agevolazioni sui prezzi di energia e trasporti, contributi alla rottamazione;

gli utili per quanto riguarda la proprietà, anziché essere reinvestiti nel settore dell'auto, sono stati utilizzati in settori alternativi (energia, assicurazioni, grande distribuzione, telecomunicazioni, assicurazioni, servizi finanziari ed immobiliari ed altri);

l'attuale drammatica crisi di Fiat auto, seppur all'interno di una crisi che investe tutto il settore a livello europeo e mondiale, è la conseguenza del progressivo disinteresse dell'azionista di riferimento ad investire nel settore e di gravissimi errori di strategia e di gestione, compiuti dai gruppi dirigenti via via scelti dallo stesso. Errori che hanno prodotto un continuo peggioramento della situazione aziendale, sia sui versanti dell'innovazione

tecnologica e dell'innovazione di prodotto, che su quello della ricerca, in particolare: su nuovi propulsori, nuovi modelli ed utilizzo di combustibili alternativi. La conseguenza è stata: la crescente perdita di quote di mercato (13,5 per cento in meno dal 1990 ad oggi sul mercato italiano e del 3,8 per cento sul mercato europeo); una drastica riduzione dei profitti (dal 5,9 per cento del 1997 allo 0,2 del 2000, sotto zero nel 2001). L'indebitamento ha raggiunto livelli estremamente pericolosi (si parla di oltre centomila miliardi di vecchie lire). In questi anni le conseguenze, oltretutto dalla collettività, sono state pagate dai lavoratori (l'occupazione diretta è passata da circa 180 mila unità — di cui 130 mila a Torino — del 1980 a meno dei 30 mila lavoratori attuali — di cui 9.900 a Torino);

il nuovo piano di ristrutturazione presentato prevede ulteriori 8.100 esuberi, per i quali è richiesta la cassa integrazione a zero ore, senza alcuna certezza di rientro al lavoro, la chiusura degli stabilimenti di Termini Imerese e di Arese e un drastico ridimensionamento di Mirafiori e Cassino. A tali esuberi vanno sommati almeno altri 25.000 lavoratori dell'indotto, di cui la maggior parte a Torino;

la crisi che investe Fiat auto è gravissima;

il piano presentato da Fiat non è un piano industriale per il rilancio del settore, ma unicamente un piano di risanamento finanziario, attraverso la riduzione dei costi, tagliando l'occupazione e riducendo strutturalmente la capacità produttiva degli impianti;

la vera finalità del piano presentato è unicamente quella del risanamento finanziario, per cedere alle migliori condizioni Fiat auto alla *General Motors*;

le stesse finalità sono perseguite dal *pool* di banche, oggi coinvolte nel piano finanziario;

General Motors non ha nessuna intenzione di mantenere nel nostro Paese un'industria automobilistica;

il vero interesse di *General Motors* è l'acquisizione dei marchi più prestigiosi (Alfa Romeo ed altri) della rete distributiva ed il conseguente drastico ridimensionamento delle capacità produttive di Fiat auto, come insegna l'esperienza della *Daewoo*;

quindi, è a rischio la possibilità della sopravvivenza dell'industria automobilistica nel nostro Paese, con effetti disastrosi sul tessuto economico, sociale e produttivo di grandi aree (Torino, Arese, Termini Imerese, Cassino);

è nell'interesse generale del Paese il mantenimento di un'industria di produzione automobilistica;

quindi, l'interesse generale del Paese, come appare chiaro, contrasta con gli interessi della Fiat, delle banche creditrici e della *General Motors*;

impegna il Governo

a chiedere a Fiat di ritirare, come peraltro rivendicato anche dalle organizzazioni sindacali, il piano presentato, perché non accettabile per le ragioni esposte in premessa, ed a presentare un nuovo piano, tenuto conto che la credibilità di un nuovo piano vede come presupposti:

a) una robusta ricapitalizzazione da parte di Fiat, realisticamente possibile solo a condizione che l'azienda decida di dismettere settori non strategici alla produzione industriale veicolistica (energia, assicurazioni ed altri);

b) che gli interventi previsti sulla ricerca, sui nuovi modelli, in particolare su nuovi propulsori e combustibili alternativi, siano adeguati e sostanzialmente comparabili con gli investimenti che le altre case automobilistiche impegnano in questi settori;

c) l'accelerazione dei tempi per l'uscita dei nuovi modelli;

d) la previsione del mantenimento in attività, anche durante la fase di realizzazione del nuovo piano, di tutti gli

stabilimenti, attraverso una diversa dislocazione delle attuali produzioni, di date precise sull'uscita dei nuovi modelli e di livelli produttivi che garantiscano progressivamente la loro saturazione;

e) la rinuncia al ricorso alla cassa integrazione a zero ore (anticamera della mobilità e del licenziamento);

f) in alternativa, la disponibilità di Fiat a ricorrere ai contratti di solidarietà, alla cassa integrazione guadagni a rotazione, alla riduzione dell'orario di lavoro, sull'esempio di quanto già fatto da altre case automobilistiche (*Volkswagen*);

g) la volontà di Fiat di non avvalersi della facoltà di vendere a *General Motors* (*Put Option*) o comunque di subordinare il *Put* ad un esplicito impegno di *General Motors*, o di qualsiasi altro gruppo interessato, a mantenere in Italia un polo autonomo di produzione automobilistica (direzione, ricerca, progettazione, ed altre);

a prevedere, a valle di queste condizioni, un intervento pubblico da parte del Governo e di altri enti pubblici ed economici, che, compatibilmente con le disposizioni dell'Unione europea, apporti nuove risorse, con modalità e strumenti in grado di condizionare l'elaborazione del nuovo piano, in particolare su ricerca ed innovazione di prodotto, e di verificarne l'attuazione;

a favorire, in accordo con le regioni interessate, la creazione di distretti dell'auto nei territori dove sono presenti stabilimenti diretti ed indotto dell'auto;

a favorire, nel settore dell'indotto, oggi ancora troppo parcellizzato e Fiat/dipendente, « piani territoriali », in grado di connettere le realtà produttive con tutte le strutture di ricerca e di investimenti territoriali (università, enti locali, formazione, istituti di credito ed altri) esistenti, e a destinarvi risorse, in particolare per la ricerca e l'innovazione di prodotto, fondamentali per combattere il declino industriale, che la crisi Fiat sta paurosamente accelerando;

a dichiarare lo stato di crisi del settore dell'indotto e dei servizi legati all'auto, adottando iniziative volte a prevedere l'estensione degli ammortizzatori sociali in tutte le realtà produttive, anche sotto i quindici dipendenti;

ad adottare iniziative perché si giunga al rinnovo del parco pubblico dei mezzi di trasporto collettivi (*autobus*) e delle flotte pubbliche, con incentivi finalizzati esclusivamente all'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale (nuovi propulsori e combustibili alternativi);

a verificare se esistano, sia a livello nazionale che internazionale, operatori economici ed industriali, disponibili ad entrare nel capitale Fiat, a fronte di un nuovo piano di rilancio e sviluppo;

a farsi promotore, presso l'Unione europea, della definizione di un piano per l'auto che favorisca l'attivazione di sinergie tra tutti i soggetti (pubblici e privati) che fanno ricerca, in particolare su nuovi propulsori e combustibili alternativi, con l'obiettivo di mettere a disposizione delle industrie europee i risultati, accelerando quindi un processo di produzione a basso impatto ambientale, rendendo contemporaneamente più competitiva la produzione automotoristica continentale.

(1-00121) « Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Franci, Bellillo, Petrella, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Vertone ».

(19 novembre 2002)

La Camera,

premesso che:

l'industria dell'automobile — come è testualmente affermato anche nel documento conclusivo approvato dalla X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati il 30 luglio 2002, al termine dell'indagine conoscitiva sulla crisi del settore auto — rappresenta il comparto più significativo dell'industria manifatturiera nazionale e for-

nisce un contributo di estrema importanza per quanto riguarda l'attività di ricerca e sviluppo, l'introduzione di nuove tecnologie e la creazione dell'occupazione;

l'industria dell'automobile italiana è concentrata nella Fiat;

quest'ultima conosce una crisi di proporzioni senza precedenti. È continua e procede in modo accelerato la perdita di quote di mercato internazionale e interno (infatti, il marchio Fiat è passato in Europa dal 10,1 per cento del 1990 al 7,2 per cento del 2001, sino a toccare il 6,8 per cento nel 2002; la quota del marchio Lancia, pari al 2,3 per cento nel 1990 è scesa all'1 per cento nel 2001 e allo 0,8 per cento nei primi quattro mesi del 2002; il marchio Alfa Romeo è passato tra il 1990 e il 2002 dal 1,5 per cento all'1,3 per cento; la quota Fiat è scesa in Italia dal 36 per cento del 1990 al 24 per cento dei primi quattro mesi del 2002; quella della Lancia dal 9,9 per cento al 4,4 per cento; quella Alfa Romeo dal 5,6 per cento al 3,7 per cento). La Fiat ha proceduto ad una riduzione dell'occupazione che nell'ultimo ventennio del precedente secolo ha interessato decine e decine di migliaia di unità di lavoratori (solo negli stabilimenti torinesi in quel periodo l'occupazione è diminuita di quasi centomila unità), malgrado il relevantissimo impegno della finanza pubblica speso in vari modi a sostenere l'azienda (che, secondo la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati non è inferiore agli undici mila miliardi di vecchie lire solo negli ultimi dieci anni, valutazione che i sottoscrittori del presente atto di indirizzo considerano in difetto);

l'accordo tra il gruppo Fiat e *General Motors* non ha prodotto risultati positivi dal punto di vista produttivo e occupazionale, anzi ha accompagnato e accelerato i processi negativi su entrambi i terreni ed ha tolto da Fiat e dal nostro Paese la produzione dei motori a benzina;

la proprietà e il *management* del gruppo Fiat si dimostrano sempre meno interessati alla produzione automobilistica

e potenziano l'impegno e la diversificazione delle iniziative del gruppo verso altri settori, dalle assicurazioni all'energia;

il piano industriale della Fiat è stato respinto da tutti i sindacati e prevede la messa in cassa integrazione straordinaria non a rotazione per 8.100 lavoratori per la durata di un anno, con la sospensione della produzione, e quindi la prospettiva della chiusura definitiva di stabilimenti che hanno fatto la storia industriale del gruppo, quali quelli di Arese e di Termini Imerese;

l'azienda — fatto che non ha precedenti — ha poi dichiarato che oltre la metà dei lavoratori sospesi, quindi oltre 4.000, non ha alcuna possibilità di rientrare al lavoro, configurando così un procedimento di messa in mobilità e di licenziamento collettivo in luogo di una sospensione con integrazione salariale;

tutto questo sembra preludere ad un'eliminazione di produzioni, di siti produttivi e di occupazione considerati sgraditi alla *General Motors*, al fine di vendere a quest'ultima alle condizioni ad essa più gradite. Come si sa, infatti, in base all'accordo stipulato con la *General Motors*, il gruppo Fiat avrà la possibilità di esercitare nel 2004 il diritto di opzione circa la vendita del rimanente 80 per cento del capitale Fiat alla stessa *General Motors*. Non è un caso che le scadenze per la creazione, costruzione e commercializzazione di nuovi modelli, previsti nel piano industriale, si concentrino tutte nel 2005;

quindi, appare del tutto disatteso l'auspicio contenuto nel documento parlamentare prima richiamato, in base al quale il gruppo Fiat dovrebbe essere chiamato ad assumere iniziative rapide e chiarificatrici, al fine di evitare che il Paese si ritrovi privo nel 2004 di una presenza industriale di estrema, e sarebbe meglio dire esclusiva, rilevanza nel settore automobilistico;

il comportamento fin qui tenuto dal Governo appare del tutto inadeguato a fronteggiare una crisi di tali proporzioni

che rischia di privare il nostro sistema industriale di un altro punto di eccellenza e di competitività, dopo l'abbandono di chimica, farmaceutica, telecomunicazioni, informatica e avionica;

impegna il Governo

a respingere le richieste di procedura di sospensione dal lavoro di 8.100 lavoratori per un anno a zero ore proposte dall'azienda, in modo da consentire la distribuzione dell'attività produttiva tra tutti gli stabilimenti attraverso interventi sugli orari e le turnazioni, che prevedano l'intervento di misure e ammortizzatori sociali, quali la rotazione della cassa integrazione e i contratti di solidarietà, tali da scongiurare i licenziamenti, in modo da non allontanare per un periodo così lungo e continuato i lavoratori dai luoghi di produzione e da garantire la continuità del reddito per i lavoratori dell'indotto, anche con misure straordinarie, laddove gli stessi, in base alla legislazione vigente, fossero privi di ogni forma di intervento di sostegno al reddito;

a prevedere un impegno pubblico tale da garantire la sostanziale e prevalente pubblicizzazione dell'azienda, fino all'acquisizione integrale della proprietà della Fiat auto, per impedire la svendita dell'intera industria automobilistica del nostro Paese al colosso americano della *General Motors*;

a promuovere l'istituzione di un fondo gestito da un'agenzia a maggioranza pubblica, con la partecipazione degli enti locali, per la progettazione e l'innovazione della mobilità delle persone e delle cose sul territorio, urbano e extraurbano, e quindi dei tipi e degli usi dell'automobile, e per intensificare la ricerca e la sperimentazione nel campo dei motori ecocompatibili, come quello all'idrogeno;

a favorire una profonda riorganizzazione del lavoro nel settore, con l'immediato obiettivo di una difesa dell'occupazione attraverso la riduzione strutturale

stabile dell'orario di lavoro, almeno a 35 ore settimanali a parità di retribuzione.

(1-00122) « Bertinotti, Alfonso Gianni, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mantovani, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana, Vendola ».

(19 novembre 2002)

La Camera,

premessi che:

la crisi del gruppo FIAT ha origini remote e deriva da scelte strategiche volte a concentrare la presenza dell'azienda a livello nazionale ed in alcuni paesi emergenti e dell'est europeo, rinunciando a competere sui mercati dei paesi occidentali più avanzati attraverso i necessari investimenti in nuove tecnologie ed in nuovi prodotti;

le attuali difficoltà del gruppo si manifestano quando il mercato internazionale dell'auto attraversa una fase di stagnazione e risulta caratterizzato da un'accentuata competizione, una bassa redditività ad una elevata sovrapproduzione;

in questo quadro, già di per sé negativo per tutti i produttori, la FIAT ha perso in questi ultimi anni significative quote di mercato nei confronti di tutti i principali concorrenti alcuni dei quali, esemplare il caso di *Citroen* e *Peugeot*, dopo avere affrontato con successo complessi processi di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale, hanno invece incrementato i volumi produttivi ed occupano oggi posizioni di primo piano;

l'industria automobilistica, di cui la FIAT rappresenta la massima espressione alimentando tra l'altro, in larga misura l'indotto del settore, costituisce il comparto più significativo dell'industria manifatturiera nazionale e fornisce un contributo di fondamentale importanza per quanto riguarda la creazione di occupazione nonché in termini di attività di

ricerca e sviluppo e di introduzione di nuove tecnologie a beneficio dell'intero sistema produttivo;

bisogna operare in ogni direzione per mantenere in Italia un'industria automobilistica forte e, quindi, l'intero ciclo di produzione dell'automobile ed in primo luogo la direzione dei marchi, della ricerca e dello sviluppo;

l'attuale piano industriale del gruppo, come rilevato dalle organizzazioni sindacali, da esponenti del Governo e da numerosi esperti indipendenti, appare inadeguato per quanto concerne la tempistica prevista per il lancio dei nuovi modelli e l'adeguamento della rete distributiva;

l'attuale stato del gruppo FIAT è, in larga misura, insieme causa ed effetto di una strategia di diversificazione degli investimenti dagli esiti tutt'altro che soddisfacenti e che ha, al contrario, contribuito in maniera determinante ad elevare il livello dell'indebitamento;

il rilancio del settore auto del gruppo FIAT può avvenire solo se, consapevole della necessità di una decisa inversione di tendenza, la proprietà sceglie di concentrarsi sul *core business*, dismettendo le partecipazioni non strategiche e colmando il *gap* in termini di investimenti nelle innovazioni di prodotto, ed innanzitutto in ricerca e sviluppo, che caratterizza attualmente la FIAT rispetto a tutti i maggiori produttori europei;

la crisi della FIAT che ha radici profonde e natura strutturale, potrà essere superata e l'azienda, allo stato affetta da un'elevata sovracapacità produttiva, potrà conoscere una nuova fase di crescita solo avviando un processo di profondo rinnovamento:

impegna il Governo

a vigilare affinché i vertici del gruppo definiscano un piano industriale ed un piano di ristrutturazione che forniscano precise garanzie in termini di rilancio e di sviluppo dell'azienda ed evidenzino, in

particolare, la determinazione a procedere alla cessione degli *asset* non strategici per concentrarsi sul settore automobilistico accelerandone il rinnovamento;

a garantire che i predetti piani assicurino la permanenza in Italia di un polo produttivo unitario che, facendo leva su marchi di elevato contenuto tecnologico, nonché di grande attrattiva e notorietà, quali Ferrari, Maserati e Alfa Romeo, continui a sviluppare quelle capacità progettuali, di sperimentazione produttiva e di applicazione tecnologica che rappresentano il « cervello » dell'industria automobilistica;

a verificare che il contenuto dei piani in questione sia condiviso dalle banche creditrici, con particolare riferimento al livello degli investimenti ed alla quota dei proventi derivanti dalle cessioni delle partecipazioni non strategiche che dovranno essere destinati alla riduzione del livello di indebitamento, favorendo, con le modalità ritenute più opportune, l'individuazione di nuove fonti di finanziamento private;

a chiedere alla FIAT precise garanzie e ad effettuare specifici interventi affinché l'attivazione degli ammortizzatori sociali, che appare ormai necessaria al fine di consentire di affrontare con successo la crisi del gruppo evitando il ricorso ai licenziamenti, non comporti la perdita del posto di lavoro da parte delle maestranze interessate;

a tal fine la FIAT dovrà impegnarsi a reimpiegare, al termine del periodo di cassa integrazione, la massima parte dei lavoratori coinvolti e dovranno essere altresì promosse le seguenti misure:

a) eventuale riconversione degli stabilimenti (in nessun caso bisognerà consentire la semplice chiusura) a produzioni industriali affini al settore dell'auto (componentistica, rinnovo e smaltimento di autoveicoli ed altre), assicurando a tutti i lavoratori attualmente occupati la conservazione del posto di lavoro e tenendo altresì presente gli effetti di tali processi sui lavoratori dell'indotto;

b) ricorso agli strumenti della programmazione negoziata (accordi di programma, contratti di programma, contratti d'area, patti territoriali) ed alle risorse comunitarie con specifico riferimento alle aree, comprese quello dell'indotto, interessate dalla crisi della FIAT;

c) attivazione mirata di tutti gli strumenti formativi finalizzata alla permanenza nel mercato del lavoro dei lavoratori dell'azienda e dei lavoratori dell'indotto interessati;

a promuovere interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo mirati al settore dell'automobile, alle grandi ed alle piccole e medie imprese, con l'obiettivo, in particolare, di coinvolgere i centri di ricerca universitari e di avviare iniziative miste, pubblico-private, con finalità specifiche di ricerca applicata alla tecnologia autoveicolistica ed orientate, tra l'altro, ai profili del risparmio energetico, eco-ambientali, ai nuovi propulsori, ai nuovi materiali ed alla sicurezza dei veicoli.

(1-00129) (*Testo modificato nel corso della seduta*). « Volontè, Tabacci, Giuseppe Drago, Mongiello, Alfano, Dorina Bianchi, Grillo, Mereu, Peretti, Tanzilli ».

(25 novembre 2002)

La Camera dei Deputati,

premesso che:

la crisi dell'industria automobilistica italiana dipende innanzitutto da una fase recessiva del mercato a livello mondiale ma anche dalle politiche assistenzialiste dei precedenti Governi e, non ultimo, da alcuni errori strategici e gestionali compiuti a partire dagli anni '90 dalla proprietà e dal *management* del gruppo del Lingotto;

l'importanza dell'industria dell'auto nel nostro Paese é emersa in termini molto chiari nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla X Commissione permanente

(Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati ed è ben riepilogata nel documento conclusivo del 30 luglio 2002;

negli ultimi anni il gruppo FIAT ha concentrato la propria presenza nel mercato nazionale e nei Paesi emergenti con particolare attenzione all'Est europeo ed all'America Latina;

nell'anno in corso si stanno registrando flessioni della domanda di automobili del 5 per cento in Europa, del 15 per cento in Italia, del 20 per cento in Polonia, del 57 per cento in Turchia e del 12 per cento in Brasile, solo per citare alcuni dei territori nei quali l'industria italiana ha concentrato i propri investimenti;

dalla fine del 2001 il gruppo FIAT ha assunto una serie di provvedimenti di carattere industriale e finanziario diretti a contrastare la crisi, con particolare riguardo all'indebitamento che nel primo trimestre del 2002 ammontava a 6,6 miliardi di Euro;

le difficoltà della casa automobilistica italiana iniziarono in verità nella seconda metà del passato decennio, come è testimoniato da un risultato negativo della gestione caratteristica a partire già dall'esercizio 1998, nonostante gli interventi adottati dal Governo dell'epoca a sostegno della domanda di mercato, e poi mantenutosi costantemente negativo con ampiezza anzi progressivamente crescente;

gli organici del gruppo FIAT Auto diminuirono di conseguenza, scendendo dalle circa 115 mila unità di metà degli anni Novanta a 82.553 a fine 1999, 74.292 a fine 2000, 59.126 a fine giugno 2001, dunque dimezzandosi in sei anni nonostante le politiche attente all'occupazione intraprese dai Governi precedenti, per giungere poi a 54.860 unità a fine giugno 2002;

nel corso del 2001 sono state cedute alcune attività di Magneti Marelli, sono stati deliberati l'aumento di capitale di FIAT S.p.A., la quotazione in Borsa

della Ferrari, e la cessione a fermo di parte di quest'ultima; inoltre FIAT ha stipulato un'intesa complessiva con il sistema del credito perseguendo una strategia di rafforzamento finanziario;

un ruolo fondamentale nell'azione di ristrutturazione è attribuito all'alleanza con *General Motors* che pone FIAT Auto nella condizione di competere con vantaggi di costo accedendo alle risorse globali del principale costruttore di automobili del mondo;

la vigente legislazione europea e le esperienze passate impediscono di concepire interventi pubblici di sostegno all'industria automobilistica con effetti certi e duraturi; si rammentano in particolare i provvedimenti di rottamazione che hanno favorito tutte le case, determinando un rimbalzo negativo a termine senza incidere sulla competitività dell'impresa nazionale, mentre i recenti eco-incentivi sono apparsi strumento più adeguato finalizzato agli obiettivi di riduzione dell'impatto negativo del mercato e che ha favorito il rinnovo di un parco auto circolante più compatibile con le esigenze ambientali;

considerato che:

una politica industriale per il comparto automobilistico deve stimolare l'innovazione e la trasformazione delle imprese, agendo sulla leva della ricerca e dello sviluppo al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico;

la FIAT Auto ha presentato un piano di ristrutturazione dell'azienda volto al risanamento della gestione economica e al rilancio industriale essenzialmente basato su: investimenti annui tra il 2003 e il 2005 pari a 1.100 milioni di euro in ricerca e sviluppo e a 1.500 milioni di euro in nuove immobilizzazioni tecniche materiali, per un totale di 2.600 milioni di euro ogni anno; il lancio di numerosi modelli nuovi di auto e altri, frutto di *restyling*; il miglioramento della qualità del prodotto e dei sistemi di vendita; l'aumento del grado di utilizzo della capacità produttiva installata attraverso la riduzione transitoria di

quest'ultima, una conseguente ulteriore riduzione degli organici che scenderebbero a 50.557 unità al 1° luglio 2003, il ricorso alla cassa integrazione guadagni e alla mobilità;

il Governo ha tempestivamente avviato un tavolo di consultazione con l'azienda e le parti sociali ed ha intrapreso una verifica della rispondenza dei contenuti del piano agli interessi del Paese;

impegna il Governo

a verificare le azioni messe in campo da FIAT Auto contengano i presupposti affinché, ove realizzate, il gruppo possa uscire dall'emergenza economico-finanziaria, presupposto questo imprescindibile per un successivo ulteriore rilancio dell'industria dell'auto in Italia;

a concedere le procedure relative alla cassa integrazione guadagni esclusivamente a seguito dell'impegno di FIAT a fissare una data certa per la ripresa produttiva di Termini Imerese e di Arese;

a valutare ipotesi di riconversione industriale solo attraverso strumenti di programmazione negoziata con il coinvolgimento delle regioni interessate;

a vigilare sul forte e crescente coinvolgimento delle banche nei confronti delle vicende del sistema industriale, affinché le stesse accompagnino lo sviluppo del comparto produttivo più significativo del Paese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese dell'indotto che gravita intorno al mondo FIAT;

a garantire adeguati strumenti di sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica con particolare riguardo alle aziende dell'indotto dell'industria automobilistica;

a mantenere aperto con l'azienda e le parti sociali un tavolo di confronto, dove misurare i progressi realizzati, stemperando in tal modo le tensioni di carattere sociale che rischiano di risultare controproducenti rispetto a possibili partecipazioni straniere e alla necessità più complessiva di attirare in Italia possibili investimenti;

a sviluppare azioni di *marketing* territoriale per attirare investimenti produttivi anche di industrie estere nelle aree con maggiori difficoltà occupazionali;

ad adoperarsi in ogni modo affinché i programmi di investimento pubblico nelle infrastrutture possano da un lato attenuare il problema occupazionale, e dall'altro migliorare la competitività dello stesso settore;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prorogare per un anno o almeno per sei mesi le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al fine di sostenere ulteriormente la domanda di autoveicoli, nonché iniziative volte a sopprimere del tutto l'imposta di bollo e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro, utilizzando come relativa copertura finanziaria i maggiori introiti IVA derivanti dal maggior sviluppo dell'attività di sostituzione del parco auto che una simile riforma renderebbe possibile.

(1-00130) « Elio Vito, La Russa, Volontè, Cè, Moroni ».

(25 novembre 2002)

DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2031-bis-B)

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di rafforzare le misure di cui al comma 4, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente lo scopo di equiparare, da un punto di vista contabile e fiscale, il trattamento riservato alle spese sostenute per l'ideazione di nuove collezioni di prodotti, a quello attualmente vigente per le spese per la ricerca.

2. 8. (ex 2. 4.) Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere prevista con le seguenti: è prevista.

6. 1. (ex 6. 1.) Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistasrol, Ruggeri.

Al comma 4 sopprimere le parole: le parole « lire 10.000.000 sono sostituite dalle seguenti: 2500 euro ».

8. 3. (ex 8. 4.) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 6, dopo il capoverso 54, aggiungere il seguente:

54-bis. Per gli esercizi aventi sede nei comuni o frazioni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del costo ammissibile dei beni e nel limite massimo di euro 1.700 per ciascun apparecchio acquistato. A tale scopo è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie totali. All'agevolazione di cui al presente comma non si applica il divieto di cumulo delle agevolazioni.

8. 6. (ex 8. 9.) Fistarol, Vernetti, Ruggeri, Ruta.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a tre, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 2. (ex 16. 6.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le

seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a quattro, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 3. (ex 16. 7.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a cinque, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 4. (ex 16. 8.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a sei, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 5. (ex 16. 9.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a sette, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 6. (ex 16. 10.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 7. (ex 16. 11.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: Trieste e Venezia aggiungere le seguenti: Tribunali dei marchi comunitari di cui all'articolo 91 del Regolamento n. 40 del 1994 della Comunità europea e.

16. 10 (ex 16. 13). Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004, *con le seguenti*: la spesa di 36.000.000 di euro per l'anno 2002, di 159.038.000 euro per l'anno 2003 e di 272.102.000 euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 *fino alla fine del comma, con le seguenti*: quanto a 18.000.000 di euro per l'anno 2002, a 69.038.000 euro per l'anno 2003 e a 118.102.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 18.000.000 di euro per l'anno 2002, a 90.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 154.000.000 di euro per l'anno 2004.

27. 5. (ex 27. 4). Quartiani, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

ART. 28.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).

Al comma 1, sostituire le parole da: 5 milioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti: 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, da destinare alla concessione di un contributo statale di 2.500 euro alle persone fisiche che acqui-

stano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 10 settembre 2002 e il 31 dicembre 2004 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'auto-vettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al

fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del

bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica.

28. 2. (ex 28. 1.) Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, sostituire le parole da: 5 milioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concer-

nente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

5. Per la diffusione sulla rete stradale ed autostradale di un numero di impianti di metano adeguato alle finalità previste dal comma 1, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

28. 3. (ex 28. 2) Quartiani, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Per la diffusione sulla rete stradale ed autostradale di un numero di impianti di metano adeguato alle finalità previste dal comma 1, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

28. 4. (ex 28. 3) Quartiani, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disponibilità del fondo di cui al presente comma, sono altresì utilizzate per incrementare la rete di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione.

29. 1. (ex 29. 2.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.8 Lulli, 6.1 Cazzaro, 8.3 Cialente, 8.6 Fistarol, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 Benedetti Valentini, 16.10 Cialente, 27.5 Quartiani, 28.2 Gambini, 28.3 e 28.4 Quartiani e 29.1 Lion, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Per quanto riguarda le singole proposte emendative recanti oneri la cui copertura sia individuata a valere sull'accantonamento di competenza del Ministero delle attività produttive nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale per il triennio 2002-2004, il parere si intende favorevole nel presupposto che non siano stati precedentemente approvati emendamenti, provvisti della medesima modalità di copertura, tali da determinare nel loro complesso oneri pari, per l'anno 2002, ad euro 15.417.000.

(A.C. 2031-bis-B — Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.**

(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese).

1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili ».

2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982, come sostituito dal presente articolo,

il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.

4. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.

5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti *de minimis*, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese).

Sopprimerlo.

2. 1. (ex 2. 5.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: oppure rilevante innovazione di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto.

2. 2. (ex 2. 6.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: e qualitativo del prodotto aggiungere le seguenti: alla riorganizzazione della capacità produttiva e alla concentrazione delle imprese facenti parte dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.

2. 7. (ex 2. 1). Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli interventi del fondo hanno inoltre per oggetto programmi di imprese destinati alla realizzazione e allo sviluppo di processi connessi al trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scien-

tifica a quello della ricerca applicata in ambito industriale.

2. 3. (ex 2. 8) Letta, Vernetti, Morgando, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli interventi del fondo possono riguardare anche lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali così come individuati dalle Amministrazioni regionali ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni, nelle modalità stabilite dal Ministero delle Attività produttive con proprio decreto sentita la Conferenza Stato-regioni, per il finanziamento di iniziative mirate a favorire la diffusione della ricerca, dell'innovazione tecnologica e dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali. Per l'anno 2003 i finanziamenti sono destinati, in via prioritaria, a iniziative da realizzarsi nei sistemi produttivi locali e nei distretti industriali del settore automobilistico.

2. 4. (ex 2. 9.) Morgando, Vernetti, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: e di 5 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2002, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

2. 9. (ex 2. 3). Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e 4 milioni di euro per il 2003.

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2002, aggiungere le seguenti: e 4 milioni di euro per l'anno 2003.

2. 5. (ex 2. 10) Castagnetti, Vernetti, Lulli, Fistarol, Guerzoni, Ruggeri, Nicola Rossi, Sinisi, Bimbi, Ruta.

Al comma 5, sostituire le parole da: alla comunicazione *fino a:* 6 marzo 1996 *con le seguenti:* al Regolamento della Commissione europea n. 69/2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. 6. (ex 2. 11) Vernetti, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di rafforzare le misure di cui al comma 4, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente lo scopo di equiparare, da un punto di vista contabile e fiscale, il trattamento riservato alle spese sostenute per l'ideazione di nuove collezioni di prodotti, a quello attualmente vigente per le spese per la ricerca.

2. 8. (ex 2. 4.) Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata).

1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle

iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di priorità nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, all'aumento dell'occupazione e al miglioramento della coesione sociale.

3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attività produttive utilizza le risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti.

4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei patti territoriali aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli conclusi, favoriti e sostenuti dalle amministrazioni regionali entro il 2001,

3. 1. (ex 3. 3.) Alfonso Gianni, Raffaldini, Ruggeri.

Al comma 2, sostituire le parole: l'eventuale con la seguente: la.

3. 2. (ex 3. 1.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64).

1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare adottato previo parere delle regioni interessate, definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e

fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate.

2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi.

3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive devono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49).

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi

esercizi, l'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le società suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna società finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'importo della partecipazione è determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato».

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

*(Misure in materia
di comunicazioni).*

1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il *wireless local loop*, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere

prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il *wireless local loop*.

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco »;

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-*bis* comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Misure in materia di comunicazioni)

Al comma 1, sostituire le parole: può essere prevista con le seguenti: è prevista.

6. 1. (ex 6. 1.) Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistasrol, Ruggeri.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 9)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 8.**

*(Sviluppo dell'economia informatica
nelle piccole e medie imprese).*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.

2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonché le regioni interessate.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell'articolo 103 della citata legge n. 388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; per l'anno 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

4. All'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo, le parole: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, »; le parole: « il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri »; le parole: « lire 10.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 euro »; al quarto periodo, le parole da: « le imprese del credito » fino a: « della carta di credito formativa e che » sono soppresse.

5. All'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'ultimo periodo, le parole: « per le medesime finalità » sono sostituite dalle seguenti: « per la continuazione del suddetto programma "PC per gli studenti" nell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attività produttive ».

6. Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, è versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno

2000. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni parlamentari.

8. 1. (ex 8. 2.) Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

8. 2. (ex 8. 2.) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 4 sopprimere le parole: le parole « lire 10.000.000 sono sostituite dalle seguenti: 2500 euro ».

8. 3. (ex 8. 4.) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 4, sopprimere le parole da: quarto periodo sino alla fine del comma.

8. 4. (ex 8. 5) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Sopprimere il comma 6.

8. 5. (ex 8. 7). Fistarol, Vernetti, Ruggeri, Ruta.

Al comma 6, dopo il capoverso 54, aggiungere il seguente:

54-bis. Per gli esercizi aventi sede nei comuni o frazioni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del costo ammissibile dei beni e nel limite massimo di euro 1.700 per ciascun apparecchio acquistato. A tale scopo è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie totali. All'agevolazione di cui al presente comma non si applica il divieto di cumulo delle agevolazioni.

8. 6. (ex 8. 9.) Fistarol, Vernetti, Ruggeri, Ruta.

(A.C. 2031-bis-B - Sezione 10)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo).

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, previo parere delle regioni interessate, per il

finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

Al comma 1 dopo le parole: previo parere delle regioni interessate aggiungere le seguenti: e dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

9. 1. (ex 9. 2.) Lulli, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 11)

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Preso atto che gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7 non sono volti ad istituire nuovi uffici giudiziari, ma sono preordinati comunque alla costituzione di sezioni specializzate nell'ambito di uffici giudiziari già esistenti, questi ultimi peraltro individuati in numero inferiore a quanto previsto dal testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 Benedetti Valentini.

Si intende conseguentemente revocato il parere reso sui medesimi emendamenti nel corso della seduta antimeridiana della Commissione svoltasi in data odierna.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Misure relative alla produzione di armamenti).

1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.

2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.

3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Misure relative alla produzione di armamenti)

Sostituire la rubrica con la seguente:
ART. 10 *(Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia).*

10. 1. (ex 10. 1.) Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 13)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 11.

(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).

1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto ».

2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine è corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

11. 1. (ex 11. 1.) Alfonso Gianni.

(A.C. 2031-bis-B — Sezione 14)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 12.**

(Incentivi per il settore delle fonderie).

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;

c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

(A.C. 2031-bis-B — Sezione 15)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 13.**

(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità).

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)

Al comma 2 sostituire le parole: di natura non regolamentare, sentito *con le seguenti:* di natura non regolamentare, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e.

13. 1. (ex 13. 1) Cazzaro, Verneti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 16)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici).

1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici, da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, è autorizzato a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 17)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ART. 15.

(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;

d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ART. 15.

(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale)

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

15. 1. (ex 15. 1.) Cialente, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Fistarol, Ruggeri.

(A.C. 2031-bis-B - Sezione 18)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.

2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al

comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 19)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO III

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RC AUTO**

ART. 19.

(Premi con franchigia).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato ».

2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera *d-bis*) dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

3. Il comma 2-*bis* dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO

ART. 19.

(Premi con franchigia).

Al comma 2 dopo le parole: introdotta dal comma 1 del presente articolo, aggiungere le seguenti: nella forma di un apposito strumento contrattuale,.

19. 4. (ex 19. 1.) Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 2 dopo le parole: le compagnie possono pattuire aggiungere la seguente: contrattualmente.

19. 5. (ex 19. 4.) Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le compagnie di assicurazione nel pattuire idonee forme di garanzia, per il recupero delle franchigie devono sottoporre preventivamente le clausole all'esame e all'approvazione dell'ISVAP e comunque le franchigie a carico dell'assicurato, non possono superare l'importo di 1. 500 euro per anno assicurativo.

19. 1. (ex 19. 5.) Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 3.

- *19. 6.** (ex 19. 2.) Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Sopprimere il comma 3.

- *19. 2.** (ex 19. 6.) Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 3.

- *19. 3.** (ex 19. 2 e 19. 6.) Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Tutte le compagnie assicurative sono tenute a predisporre polizze *Bonus Malus* con franchigia.

- 19. 7.** (ex 19. 3.) Grotto, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 20)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 20.

(Attuario incaricato).

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, sentito l'ISVAP, è regolamentata l'attività dell'attuario incaricato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Attuario incaricato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, l'ISVAP provvede all'emanazione di disposizioni relative alla regolamentazione dell'attività dell'attuario incaricato, con l'obiettivo di rendere verificabile la corrispondenza delle riserve all'ammontare effettivo dei rimborsi dei sinistri, per ogni anno solare.

- 20. 1.** (ex 20. 1.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività dell'attuario incaricato è regolamentata attraverso un provvedimento dell'ISVAP.

- 20. 2.** (ex 20. 2.) Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 21)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 21.

(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto).

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle

attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennità o emolumento comunque denominato.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 5-*quater*. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data

ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP ».

5. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: « con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro delle attività produttive ».

6. Il comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedurali adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui nomina avviene su rose di nominativi proposte dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

21. 1. (ex 21. 1.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui nomina avviene su rose di nominativi proposte dall'ISVAP.

21. 2. (ex 21. 2.) Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui nomina avviene su rose di nominativi proposte al 50 per cento dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e al 50 per cento dall'ISVAP.

21. 3. (ex 21. 3.) Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 22)

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 22.

(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).

1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

« ART. 12-bis. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.

2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale.

3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, moto-veicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

5. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata ».

2. I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.

3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).

Sopprimere il comma 1.

22. 1. (ex 22. 14.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 1, dopo le parole: rendono pubblici, aggiungere le seguenti: le tariffe,.

22. 6. (ex 22. 2.) Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per una maggiore trasparenza, le imprese nel pubblicizzare i premi dei veicoli a motore, debbono indicare a fianco delle classi di merito personalizzate, la classe di assegnazione CIP.

22. 2. (ex 22. 15.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.

***22. 5.** (ex 22. 1., 22. 3. e 22. 10.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Boato.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.

***22. 7.** (ex 22. 3). Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.

***22. 8.** (ex 22. 10). Fistarol, Lettieri, Vernetti, Ruggeri, Ruta, Fioroni, Stradiotto.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.

*** 22. 20** (ex 22. 1) Polledri, Pagliarini, Martinelli.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di individuare i criteri per stabilire il premio da applicare agli assicurati inseriti nella classe di massimo sconto nell'ultimo biennio, si deve fare riferimento alla media dei premi e delle province con tariffa più bassa.

2-bis. L'ISVAP fissa ogni anno, sulla base del criterio di cui al comma 2, il premio per le tariffe degli assicurati che rientrano nella categoria più meritevole.

22. 3. (ex 22. 16) Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 2, sostituire le parole: sono uniformi sull'intero territorio nazionale con le seguenti: sono uniformati sull'intero territorio nazionale al premio più basso.

22. 9. (ex 22. 4.) Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata dal Ministero delle Attività produttive che acquisisce mensilmente i prezzi delle tariffe dei premi assicurativi e delle condizioni di polizza al fine di creare un'apposita sezione nel proprio sito Internet in cui risultino evidenziate le condizioni contrattuali offerte da ciascun soggetto in relazioni a polizze per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.

22. 10 (ex 22. 11.) Boccia, Ruta.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, dopo le parole: La pubblicità aggiungere le seguenti delle tariffe,.

22. 11. (ex 22. 5) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, dopo le parole: presso ogni punto di vendita dell'impresa, *aggiungere le seguenti:* attraverso opuscoli disponibili, consultabili, asportabili ed aggiornati.

22. 12. (ex 22. 6). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo il proprio profilo personalizzato di assicurato.

***22. 13** (ex 22. 7.) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo il proprio profilo personalizzato di assicurato.

***22. 14.** (ex 22. 12). Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 4, sopprimere le parole: almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.

22. 15. (ex 22. 8). Grotto, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: In mancanza di preventiva comunicazione all'assicurato di aumenti di tariffa, superiori al tetto di inflazione pro-

grammata, l'assicurato può recedere dal contratto senza ottemperare alle disposizioni di cui al precedente periodo.

22. 4. (ex 22. 17.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Le imprese di assicurazione che gestiscono il ramo RCA hanno l'obbligo di tariffare esclusivamente rispetto ai territori in cui siano presenti sia con strutture di vendita che con strutture di interfaccia informativi e di liquidazione dei sinistri in gestione diretta. È fatto obbligo all'impresa di assicurazione che voglia gestire il ramo RCA di assicurare una copertura territoriale non inferiore ai due terzi della popolazione stabilmente residente nel paese. Le imprese di assicurazione che, sulla base di detta operatività, risultino presenti con strutture in gestione diretta sull'intero territorio nazionale potranno avvalersi, relativamente ad un terzo delle strutture gestite, di centri in cogestione con altre imprese appartenenti alla stessa fascia di diffusione sul territorio.

5-ter. Al fine di permettere alla più vasta platea di utenti di usufruire delle differenze tariffarie e di garanzia offerte dalle imprese di assicurazione ed in previsione del recepimento della normativa europea sulla commercializzazione dei servizi e dei prodotti, deve essere fatto ricorso alla pluralità di mandato per gli agenti di assicurazione.

5-quater. Al fine di permettere una rapida e chiara visione del prodotto che si sottoscrive si fa obbligo alle imprese di assicurazione di consegnare, prima della stipula di un contratto RCA, all'utente una nota sintetica e chiara sul contenuto. Tale nota non sostituisce il libretto esplicativo delle garanzie da consegnarsi all'atto del perfezionamento del contratto ma lo integra ed accompagna.

5-quinquies. L'ISVAP rende noti annualmente i dati relativi ai risultati tecnici e di portafoglio delle singole imprese suddivisi per categoria di rischio e con particolare riferimento ai premi netti incassati, ai cari-

camenti, al numero delle polizze emesse, ai sinistri di generazione ed alle riserve accantonate rispetto a questi, al numero di sinistri complessivo ed alle relative riserve, al numero di sinistri liquidati.

22. 16. (ex 22. 13). Verneti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Le imprese di assicurazione che gestiscono il ramo RCA, hanno l'obbligo di effettuare la tariffazione esclusivamente rispetto ai territori in cui siano presenti sia con strutture di vendita che con strutture di interfaccia informativi e di liquidazione dei sinistri in gestione diretta. È fatto obbligo all'impresa di assicurazione che intenda gestire il ramo RCA di assicurare una copertura territoriale non inferiore ai due terzi della popolazione stabilmente residente nel paese. Le imprese di assicurazione che, sulla base di detta operatività risultino presenti con strutture in gestione diretta sull'intero territorio nazionale possono avvalersi, relativamente ad un terzo delle strutture gestite, di centri di cogestione con altre imprese appartenenti alla stessa fascia di diffusione sul territorio.

5-ter. Al fine di permettere alla più vasta platea di utenti di usufruire delle differenze tariffarie e di garanzia offerte dalle imprese di assicurazione ed in previsione del recepimento della normativa europea sulla commercializzazione dei servizi e dei prodotti, è consentito il ricorso alla pluralità di mandato per gli agenti di assicurazione.

5-quater. Al fine di permettere una rapida e chiara visione del prodotto da sottoscrivere, si fa obbligo alle imprese di assicurazione di consegnare all'utente, prima della stipula di un contratto RCA, una nota sintetica e chiara sul contenuto del prodotto medesimo. Tale nota non sostituisce il libretto esplicativo delle garanzie da consegnarsi all'atto del perfezionamento del contratto ma lo integra ed accompagna.

5-quinquies. L'ISVAP rende noti annualmente i dati relativi ai risultati tecnici e di portafoglio delle singole imprese suddivisi per categoria di rischio e con particolare riferimento:

a) ai premi netti incassati, ai carichi, al numero delle polizze emesse;

b) ai sinistri di generazione ed alle relative riserve accantonate;

c) al numero di sinistri complessivo ed alle relative riserve;

d) al numero di sinistri liquidati.

22. 17. (ex 22. 9). Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 23)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 23.

(Modalità di risarcimento del danno).

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti

entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione ».

3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Modalità di risarcimento del danno).

Sopprimere i commi 1 e 2.

23. 5. (ex 23. 9). Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Sopprimere il comma 1.

23. 6. (ex 23. 3). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Sopprimere il comma 2.

***23. 1.** (ex 23. 1) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Sopprimere il comma 2.

***23. 3.** (ex 23. 11.) Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 2.

***23. 7.** (ex 23. 4.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: « Il danneggiato, fatta salva la valutazione in ordine alla responsabilità, può effettuare la riparazione del veicolo presso un'impresa di autoriparazione da lui scelta nell'ambito dei soggetti abilitati all'esercizio di tale attività, ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122, ed iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 per la medesima attività. Il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata dall'impresa di autoriparazione, avviene da parte dell'impresa di assicurazione, previa verifica dei lavori effettuati, entro quindici giorni dall'emissione, anche nel caso di liquidazione diretta all'impresa di autoriparazione. Nel

caso in cui la riparazione del veicolo risulti antieconomica, in quanto avente un costo del tutto sproporzionato rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo, l'impresa di assicurazione corrisponde al danneggiato un risarcimento pecuniario pari al valore di mercato del veicolo medesimo, entro quindici giorni dalla data di presentazione della fattura attestante l'avvenuta riparazione. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione

23. 8. (ex 23. 5). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Sopprimere il comma 3.

***23. 2.** (ex 23. 2.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Sopprimere il comma 3.

***23. 4.** (ex 23. 12.) Alfonso Gianni.

Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: in misura non superiore ad un quinto.

23. 9 (ex 23. 6). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: ad un quinto con le seguenti: al 70 per cento.

23. 10. (ex 23. 13). Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: ad un quinto, con le seguenti: al 50 per cento.

23. 11. (ex 23. 7). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

5. L'eventuale attività prestata da professionisti a favore del danneggiato, nei 30 giorni successivi all'avvenuto sinistro, non dà luogo al diritto di corrispettivi e/o onorari professionali, qualora, in detto termine, si pervenga alla definizione del risarcimento.

6. Il terzo trasportato è risarcito dall'assicuratore del vettore entro il massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'assicuratore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile.

***23. 12.** (ex 23. 8). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

5. L'eventuale attività prestata da professionisti a favore del danneggiato, nei 30 giorni successivi all'accadimento del sinistro, non dà luogo al diritto di corrispettivi ed/od onorari professionali, qualora, in detto termine, si pervenga alla definizione del risarcimento.

6. Il terzo trasportato è risarcito dall'assicuratore del vettore entro il massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'assicuratore che ha effettuato il pagamento

ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile.

* **23. 13.** (ex 23. 10). Verneti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

(A.C. 2031-bis-B - Sezione 24)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 24.

*(Modifica dell'articolo 642
del codice penale).*

1. L'articolo 642 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 642. — *(Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona).* — Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24

*(Modifica dell'articolo 642
del codice penale).*

Sopprimerlo.

***24. 1.** (ex 24. 1.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Sopprimerlo.

***24. 2.** (ex 24. 2.) Alfonso Gianni.

(A.C. 2031-bis-B - Sezione 25)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 25.

*(Modifica alla legge
24 dicembre 1969, n. 990).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i carichi in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei

veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990).

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Ogni impresa assicurativa autorizzata ad esercitare nel ramo RCA deve garantire la copertura sull'intero territorio nazionale tramite agenti presenti almeno in ogni capoluogo di provincia oppure tramite accordi con *broker*.

25. 1. (ex 25. 1). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 26)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 26.

(Disposizioni per la banca dati sinistri).

1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole: « e recare l'in-

dicazione » sono inserite le seguenti: « del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e ».

2. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole: « La richiesta deve contenere » sono inserite le seguenti: « l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Disposizioni per la banca dati sinistri).

Sopprimerlo.

26. 1. (ex 26. 1.) Alfonso Gianni.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. Entro il 1° giugno 2003 le imprese di assicurazione implementano la Banca dati sui sinistri aggiungendo le informazioni relative all'assunzione di polizze RC Auto, e comunicano all'ISVAP per ogni singolo contratto gli elementi identificativi dello stesso e la classe bonus malus (riferimento CIP) applicata al contratto medesimo, secondo le modalità che la stessa ISVAP stabilisce con proprio provvedimento da emanarsi entro il 10 marzo 2003.

26. 2. (ex 26. 2). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. A far data dal 1o giugno 2003 le imprese di assicurazione devono implementare la Banca dati sui sinistri anche con le informazioni relative all'assunzione di polizze RC Auto, comunicando all'ISVAP per singolo contratto gli elementi identificativi dello stesso e la classe bonus

malus (riferimento CIP) a questo applicata secondo le modalità che la stessa ISVAP comunicherà attraverso un proprio provvedimento da emettere entro il 1/3/2003. I predetti dati relativi alle compagnie che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari stati membri dell'unione europea.

26. 3. (ex 26. 3). Verneti, Lettieri, Ruggeri, Fistarol, Ruta.

(A.C. 2031-bis-B - Sezione 27)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 16.

(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguar-

danti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* la pertinente competenza territoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera *a)*, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e comunitari, fino alla fine dell'alinea,

con le seguenti: ed internazionali, brevetti per invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli, diritto d'autore e diritti connessi nonché di fattispecie di concorrenza sleale o comunque attinenti a diritti di proprietà industriale od intellettuale, nonché in relazione alle violazioni degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei relativi regolamenti di attuazione ed alle azioni di nullità e di risarcimento dei danni ed ai ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge n. 287 del 1990, recante norme in materia di concorrenza e di mercato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 16. 8.** (ex 16. 16.) Cialente, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale.

- 16. 1.** (ex 16. 3.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali *fino a:* Venezia *con le seguenti:* un numero ristretto, comunque non superiore a tre, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

- 16. 2.** (ex 16. 6.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali *fino a:* Venezia *con le*

seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a quattro, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

- 16. 3.** (ex 16. 7.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali *fino a:* Venezia *con le seguenti:* un numero ristretto, comunque non superiore a cinque, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

- 16. 4.** (ex 16. 8.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali *fino a:* Venezia *con le seguenti:* un numero ristretto, comunque non superiore a sei, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

- 16. 5.** (ex 16. 9.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali *fino a:* Venezia *con le seguenti:* un numero ristretto, comunque non superiore a sette, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

- 16. 6.** (ex 16. 10.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali *fino a:* Venezia *con le seguenti:* un numero ristretto, comunque

non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 7. (ex 16. 11.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e Venezia con le seguenti: Venezia e Cagliari.

16. 9. (ex 16. 12). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: Trieste e Venezia aggiungere le

seguenti: Tribunali dei marchi comunitari di cui all'articolo 91 del Regolamento n. 40 del 1994 della Comunità europea e.

16. 10 (ex 16. 13). Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 4 dopo le parole: nei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: , dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni parlamentari.

16. 11 (ex 16. 15). Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,93

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0002290